**La decadenza, tra princìpi generali**

**ed applicazioni amministrative e tributarie (\*)**

1. **I princìpi generali.**

Come la prescrizione[[1]](#footnote-1), la decadenza è una causa tipica di estinzione delle posizioni giuridiche soggettive in conseguenza dell’inerzia del titolare.

Si tratta di due istituti che operano sul piano sostanziale, volti alla tutela del soggetto passivo, il quale, attraverso l’estinzione del rapporto, ottiene la liberazione dall’obbligazione e che si differenziano sol perché la decadenza assicura maggiore certezza al rapporto giuridico, perfezionandosi in modo più celere e perentorio[[2]](#footnote-2).

La decadenza, infatti, in applicazione dei princìpi generali sanciti dal codice civile:

1) ha termini ordinariamente brevi, non soggetti ad [interruzione](https://www.brocardi.it/dizionario/3448.html), né a [sospensione](https://www.brocardi.it/dizionario/3447.html) – salvo eccezioni *ex* art. 2964[[3]](#footnote-3)– cosicché, una volta che essa è impedita, “il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione” (art. 2967);

2) nella materie sottratte alla disponibilità delle parti, non è rinunciabile (art. 2968) ed è rilevabile dal giudice d’ufficio, quale causa d’improponibilità dell’azione (art. 2969);

3) è impedita dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal [contratto](https://www.brocardi.it/dizionario/1690.html) (art. 2966, comma 1)[[4]](#footnote-4) e, per i [diritti disponibili](https://www.brocardi.it/dizionario/3474.html), anche dal riconoscimento del diritto da parte dell’obbligato (comma 2);

4) può avere fonte legale o volontaria (unilaterale o pattizia), ma il patto è nullo, se rende “eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto” (art. 2965);

5) è immodificabile dalle parti quanto alla disciplina legale (art. 2968).

Accanto alla decadenza sostanziale, esiste poi la decadenza processuale, legata al decorso del tempo e regolata dalla legge o da atti del giudice[[5]](#footnote-5), che rappresenta non tanto una causa estintiva di situazioni giuridiche soggettive, quanto una preclusione alla tutela giurisdizionale dovuta all’intervenuta consumazione d’un potere processuale[[6]](#footnote-6).

La decadenza processuale, se costituisce la regola nel processo amministrativo di legittimità sull’interesse legittimo[[7]](#footnote-7), non è infrequente nei processi di diritto soggettivo, come, ad esempio, nell’impugnazione delle delibere societarie (art. 2377, comma 6, c.c.) e condominiali (art. 1137 c.c.), nell’impugnazione del licenziamento (art. 6 della legge n. 604/1966), nell’opposizione a sanzione amministrativa (art. 22 della legge n. 686/1981), nell’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio dinanzi alla Corte d’appello (art. 54 del D.P.R. n. 327/2001), nella domanda di prestazioni previdenziali (art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 639/1970) o nella domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi (art. 30, comma 3, c.p.a.).

Il legislatore, difatti, gode di ampia discrezionalità nel prevedere fattispecie di decadenza processuale, incontrando il solo limite della salvaguardia del nucleo minimo di garanzie rientranti nel “giusto processo”[[8]](#footnote-8).

1. **Le applicazioni amministrative.**

Come nel diritto civile, anche nel diritto amministrativo la decadenza può avere natura sostanziale e processuale.

La decadenza sostanziale ha una conformazione duplice, configurandosi come reazione dell’ordinamento, vuoi all’inutile decorso del tempo (c.d. decadenza da inerzia), vuoi alla violazione di regole di condotta (c.d. decadenza sanzionatoria).

Ambedue i tipi di decadenza amministrativa sono accomunati dalla medesima funzione di tutela dell’interesse pubblico alla certezza ed alla regolarità dei rapporti amministrativi, ma solo il primo tipo è affine alla decadenza civile, maturando al consumarsi di un termine perentorio.

La decadenza da inerzia determina, a seconda dei casi:

a) l’estinzione di facoltà procedimentali del privato, quali, ad esempio, la partecipazione ad una selezione pubblica (concorso, bando di gara, bando per erogazione di contributi, ecc…) o la produzione di memorie e documenti (art. 10-*bis*, comma 3, della legge n. 241/1990; art. 18, comma 1, della legge n. 689/1981);

b) la preclusione dell’adozione di provvedimenti autoritativi, quali, ad esempio, l’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo (art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990), il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA (art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990), il decreto di esproprio (art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, alla scadenza dei termini di durata del vincolo preordinato all’esproprio o della dichiarazione di pubblica utilità) ovvero la rinnovazione del procedimento disciplinare annullato in sede giurisdizionale (art. 119 del D.P.R. n. 3/1957);

c) la cessazione dell’efficacia di provvedimenti già emanati, quali, ad esempio, il permesso di costruire (art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, per l’inutile decorso del termine di inizio o di ultimazione dei lavori) o il decreto di assunzione (art. 127, lett. c, del D.P.R. n. 3/1957, riguardo all’impiegato in regime pubblicistico che, “senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni”).

In tal senso, la decadenza – e questo vale certamente per le ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) – è stata definita “l’estinzione di un potere di modificazione giuridica per non averlo esercitato entro il termine”[[9]](#footnote-9).

L’altro tipo di decadenza assume, invece, una valenza sanzionatoria non correlata al decorso del tempo e, quindi, esorbita dall’alveo civilistico dell’istituto.

Ne sono esempio la decadenza della concessione demaniale marittima (art. 47 cod. nav.), la decadenza dall’impiego in regime pubblicistico (art. 127 del D.P.R. n. 3/1957), la decadenza dal contributo (art. 1, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016), la decadenza dall’affidamento di un incanto (art. 103, comma 3 e 144, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016): tutte ipotesi ricollegabili alla mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti ovvero ad inadempienze o violazioni di obblighi di vario genere.

Alla decadenza amministrativa da inerzia si attagliano i princìpi generali visti nel paragrafo precedente, con qualche precisazione.

Essa, anzitutto, non può avere fonte volontaria.

I termini si prestano ad essere sia interrotti (art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990), sia sospesi per ragioni istruttorie (art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990), per *vis maior* o *factum principis*[[10]](#footnote-10).

Vertendosi su posizioni di interesse legittimo, una volta impedita la decadenza non vi è spazio per la prescrizione, stante la tradizionale conformazione del potere amministrativo quale situazione giuridica soggettiva “di carattere astratto e generico, preliminare cioè ai singoli rapporti (nei quali opera invece la situazione giuridica particolare di volta in volta individuata), contrassegnata dal carattere dell’irrinunciabilità, inconsumabilità ed imprescrittibilità”[[11]](#footnote-11).

Infine, la decadenza dell’atto amministrativo impugnato, se non dedotta nei motivi di ricorso, non è rilevabile d’ufficio dal giudice[[12]](#footnote-12).

1. **Le applicazioni tributarie.**

Particolarmente avvertita nel diritto tributario è l’esigenza di pervenire ad una definizione rapida e certa del rapporto impositivo.

Ciò avviene, per l’appunto, mediante l’introduzione di termini decadenziali su base esclusivamente legislativa e mai volontaria, entro cui chi intende far valere un potere od un diritto, o chi intende contestare l’altrui potere o l’altrui diritto, è tenuto a compiere una data attività.

Per quanto riguarda l’amministrazione finanziaria, la decadenza colpisce di massima il potere impositivo, che si concretizza nelle fasi propedeutiche all’esecuzione forzata, ovverosia l’accertamento, la liquidazione del tributo, l’irrogazione delle sanzioni e l’iscrizione a ruolo dell’importo complessivamente dovuto.

L’apposizione di termini di decadenza è senza dubbio funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa del contribuente, di cui all’art. 24 Cost., avendo la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 – nella parte in cui, a seguito di una sopravvenuta soppressione, non prevedeva più termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 –, espressamente annotato come, dalla precedente “concatenazione di atti […] scandita da termini, a partire da ciascuno dei quali decorreva il successivo, […] derivava – per quanto generosi, rispetto all’elementare attività demandata all’amministrazione, fossero quei termini – certezza relativamente al termine ultimo entro il quale il contribuente doveva venire a conoscenza della pretesa del fisco”[[13]](#footnote-13).

Diversamente, sui poteri di riscossione coattiva opera in genere la prescrizione, in quanto il procedimento di determinazione dell’obbligazione tributaria si è ormai concluso tramite l’iscrizione a ruolo, che segna il passaggio di consegne tra la fase impositiva e quella esecutiva; pur non mancando previsioni decadenziali operanti anche dopo che il credito è stato affidato all’agente della riscossione[[14]](#footnote-14).

In base alle regole sull’onere della prova, a fronte della censura del contribuente sull’inveramento del termine di decadenza, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare di averlo rispettato, ovvero di aver tenuto presente un termine diverso applicabile nella fattispecie concreta[[15]](#footnote-15).

La giurisprudenza tributaria tende ad escludere che la perentorietà del termine di decadenza per l’esercizio del potere pubblico possa ritorcersi, nel processo, in danno del contribuente che ha ragione.

Tanto, in particolare, quando l’amministrazione si avveda che una contestazione del ricorso sia corretta e da accogliere, allorché non le è consentito trincerarsi dietro al fatto che la rinnovazione del procedimento amministrativo è ormai preclusa dalla scadenza dei termini di decadenza, avendo il potere-dovere di ridurre semplicemente la domanda, rinunciando anche in giudizio ad una parte di essa[[16]](#footnote-16).

Anche il diritto del contribuente al rimborso del versamento tributario non dovuto è soggetto a termine di decadenza, ordinariamente pari a due anni, a partire dal giorno in cui la pretesa dell’amministrazione finanziaria si è resa definitiva[[17]](#footnote-17) (art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992) e fatti salvi i diversi termini speciali.

Dunque, per effetto della decadenza, se l’attività prevista non è compiuta nel termine dato, il potere dell’amministrazione o il diritto del contribuente non possono più essere esercitati, a meno che non sia possibile una riapertura o una proroga dello stesso[[18]](#footnote-18).

A livello di princìpi generali, va comunque segnalato che l’art. 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) vieta che possano essere prorogati i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta.

In base alla formulazione originaria dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 /1973 e dell’art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, i termini decadenziali d’accertamento sono automaticamente raddoppiati, in caso di denuncia penale *ex* art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000.

Per il raddoppio è sufficiente la presentazione della denuncia, non importando né l’avvio dell’azione penale prima del decorso dei termini ordinari, né l’eventuale esito di tale azione. E’ comunque essenziale che “il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse le cause di estinzione o di non punibilità, che possono essere valutate solo dall’autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita”[[19]](#footnote-19).

Ad ogni modo, la previsione del raddoppio dei termini, già depotenziata con il D.lgs. n. 128/2015, nel senso che la denuncia dell’amministrazione finanziaria debba essere necessariamente effettuata entro i termini ordinari d’accertamento, è stata infine abrogata dalla legge n. 208/2015, con effetto dagli avvisi relativi al successivo periodo d’imposta.

La previsione di un termine di decadenza, anziché di prescrizione, determina conseguenze diversificate circa il momento in cui esso è utilmente consumato.

Per vero, l’insuscettibilità della decadenza ad essere interrotta fa sì che, ai fini del rispetto del termine, assuma rilievo la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto – e quindi il momento della consegna dell’atto all’agente notificatore[[20]](#footnote-20) – e non quella, successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente, come avviene per la prescrizione[[21]](#footnote-21).

Quest’arresto è un corollario del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario stabilita dalla Corte costituzionale ai fini processuali[[22]](#footnote-22) va estesa agli atti del procedimento amministrativo (nella fattispecie, sanzionatorio), ogni qual volta i termini per l’esercizio del diritto di difesa decorrano dalla conoscenza dell’atto stesso e, ad un tempo, l’omessa comunicazione entro un certo termine determini la decadenza dell’amministrazione.

Per gli atti amministrativi, la regola è stata però corretta nel senso che la decadenza del potere è impedita dalla solo spedizione dell’atto, senza che occorra l’effettiva conoscenza da parte del destinatario: ciò allo scopo di bilanciare l’interesse del notificante, a non vedersi imputare le conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie a causa del fatto dell’agente della notifica, con quello del destinatario, a poter esercitare i propri diritti difensivi solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo[[23]](#footnote-23).

La questione della scissione dei termini di notifica degli atti tributari impositivi è stata recentemente oggetto di rimessione alla Sezioni unite, dandosi atto di un pregresso orientamento di segno opposto[[24]](#footnote-24).

Il parallelismo tra la posizione dell’amministrazione e quella del contribuente, sin qui descritto, subisce significative rotture sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Sul piano sostanziale, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la ripresa a tassazione di costi pluriennali non riguarda l’errato computo del singolo rateo, ma riguarda, a monte, il fatto generatore od il presupposto costitutivo di esso, il termine decadenziale per l’accertamento, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973[[25]](#footnote-25), non decorre dall’annualità d’imposta in cui quel componente sia maturato od iscritto per la prima volta in bilancio, ma dall’annualità d’imposta della dichiarazione dove è indicato il rateo di suddivisione del componente pluriennale su cui è sorta la contestazione, atteso che, per l’Erario, l’immediato disconoscimento del costo riportato su più esercizi è una facoltà e non un obbligo[[26]](#footnote-26).

Ne consegue che l’accertamento può intervenire a distanza di svariati anni dall’iscrizione in bilancio del primo rateo.

Tuttavia, del tutto asimmetricamente, nell’ipotesi invertita della maggiore imposta versata del contribuente in più ratei, la giurisprudenza afferma che la decadenza biennale dal diritto al rimborso dell’intera somma eccedanea, *ex* art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, decorre da ciascuno dei pagamenti, anziché dalla data dell’ultimo pagamento frazionato[[27]](#footnote-27).

Sul piano processale, uno squilibrio notevole si rinviene nella rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice, solo della decadenza in cui è incorso il contribuente e non di quella in cui è incorsa l’amministrazione.

Ciò in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, mentre il termine di decadenza stabilito – a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente – per l’esercizio del potere impositivo incide sul diritto (disponibile) del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio alle pretese del fisco oltre un certo limite di tempo, il termine di decadenza stabilito – a carico del contribuente ed in favore dell’ufficio tributario – per l’esercizio del diritto al rimborso dell’indebito incide sulla materia (indisponibile) della regolare percezione dei tributi da parte dello Stato.

Pertanto, rientrando tra i diritti disponibili del contribuente la scelta sul se avvalersi, o meno, della decadenza del potere amministrativo[[28]](#footnote-28), solo la decadenza in cui è incorso il contribuente può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e ciò anche in grado d’appello[[29]](#footnote-29).

Nicola Durante

*Pres. Sez. T.A.R. Salerno*

*Pres. Sez. C.T.P. Cosenza*

1. (\*) Relazione svolta al convegno di studi sul tema “Le decadenze nel sistema tributario”, organizzato, in collegamento da remoto, dall’Università degli studi della Calabria e dall’Associazione italiana dei Professori e degli Studiosi di diritto tributario, col patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il 28 aprile 2021.

   Per Auricchio A., *Appunti sulla prescrizione*, Napoli, 1971, la prescrizione ha natura sostanziale, determinando, all’inutile perimersi del termine, l’estinzione del rapporto giuridico e la modificazione strutturale dell’obbligazione, che da civile degrada a naturale, per poi estinguersi definitivamente con la vittoriosa proposizione dell’eccezione. In tal senso, l’art. 2940 c.c. (secondo cui “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”) va riferito non all’obbligazione estinta per prescrizione, ma a quella naturale.

   Di contro, secondo l’accezione processuale, la prescrizione non estingue il diritto, ma l’azione (Panza G., *Contributo allo studio della prescrizione*, Napoli, 1984), sortendo l’effetto di inibire ogni giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere (Falzea A., *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.,* Milano, 1965, 498 ss.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Alpa G., *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 1997, 1203 ss.; Grasso B., *Sulla distinzione tra prescrizione e decadenza*, *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 1970, 886 ss. e *Prescrizione e decadenza (dir. civ.)*, in *Treccani online*, 2015; Messineo F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1957, I, 178 ss.; Travaglino G., *Decadenza e prescrizione nella elaborazione dottrinale*, in Aa.Vv., *La prescrizione e la decadenza*, Milano, 2008, III ed., 379 ss. In giurisprudenza: Cass. civ., Sez. un., 21 agosto 1972, n. 2690, in *www.italgiureweb.it*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr., ad esempio, l’art. 61 della legge cambiaria, secondo cui “se un ostacolo insormontabile impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati”. [↑](#footnote-ref-3)
4. A tal proposito, è utile segnalare il carattere infungibile dell’atto interruttivo dell’inerzia richiesto al *dominus* nella prescrizione (che, per gli artt. 2934 e 2943 c.c., consiste esclusivamente nell’esercizio del diritto) e la tendenziale duttilità dell’atto impeditivo della decadenza (che, per l’art. 2966 c.c., è di volta in volta “previsto dalla legge o dal [contratto](https://www.brocardi.it/dizionario/1690.html)”). [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. l’art. 52, comma 1, c.p.a., secondo cui “i termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori”, che esprime una regola opposta a quella dell’art. 173, comma 1, c.p.c., secondo cui “i [termini](https://www.brocardi.it/dizionario/5656.html) si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge”. [↑](#footnote-ref-5)
6. Andrioli V., *Preclusione (dir. proc. civ.)*, *Nss. dig. it.*, XIII, Torino, 1966, 567 ss.; Chiovenda G., *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 859 ss.; Taruffo M., voce *Preclusioni (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.,* Milano, 1997, 794 ss. [↑](#footnote-ref-6)
7. Si pensi alla decadenza dei termini di notifica, deposito e trasposizione del ricorso, ai sensi degli artt. 41, comma 2, 45, comma 1 e 48, comma 1, c.p.a. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sorrenti G., *Riserva di legge in materia processuale e latitudine del sindacato di costituzionalità*, in *Dir. pubbl.*, 2014, 832 ss. [↑](#footnote-ref-8)
9. Marra A., *Il termine di decadenza nel processo amministrativo*, Milano, 2012, 72. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974, in tema di decadenza del permesso di costruire, in *www.giustizia-amministrativa.it*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Romano S., *Poteri, potestà*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, 172; Mortati C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975, 171. [↑](#footnote-ref-11)
12. L’unica pregiudiziale di merito che al giudice amministrativo è consentito rilevare d’ufficio riguarda la nullità dell’atto, in quanto che la stessa può sempre essere opposta dalla parte resistente (art. 31, comma 4, c.p.a.). [↑](#footnote-ref-12)
13. Corte cost. 15 luglio 2005, n. 280, in *www.cortecostituzionale.it*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Basilavecchia M., ***Prescrizione e crediti tributari*, in** Aa.Vv.**,** *Il libro dell’anno del diritto*, Treccani,2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Cass. civ., Sez. trib., 22 gennaio 2020, 1291, in *www.italgiureweb.it*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Cass. civ., Sez. trib., 29 dicembre 2020, n. [29732](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b411948C3%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26378%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=93335&sele=&selid=&pos=&lang=it), in *www.italgiureweb.it*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cass. civ., Sez. trib., 3 febbraio 2021, 2420, in *www.italgiureweb.it*. [↑](#footnote-ref-17)
18. L’art. 1 del d.l. 1961 n. 498/1961, conv. in legge n. 770/1961, prevede che, “qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria”, i termini di prescrizione e decadenza possano essere prorogati con D.M.

    In epoca più recente, l’art. 10 della legge n. 289/2002 ha prorogato di un anno i termini di decadenza per l’accertamento nei confronti dei contribuenti che non si fossero avvalsi nel condono tributario “tombale”, introdotto nei precedenti artt. 7, 8 e 9. [↑](#footnote-ref-18)
19. Corte cost. 20 luglio 2011, n. 247, in *www.cortecostituzionale.it*. [↑](#footnote-ref-19)
20. Cass. civ., Sez. trib., 19 aprile 2018, n. 9749, in tema di accertamento IMU; *idem*, 1 dicembre 2019, n. [3091](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b411948C3%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26378%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=93335&sele=&selid=&pos=&lang=it), in tema di cartella di pagamento per errato rimborso *ex* art. 43 D.P.R. n. 602/1973; tutte in [*www.italgiureweb.it*](http://www.italgiureweb.it)*.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Cass. civ., Sez. trib., 7 febbraio 2019, n. [3560](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b411948C3%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26378%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=93335&sele=&selid=&pos=&lang=it), che riferisce di “un principio consolidato di questa Corte” al riguardo, in [*www.italgiureweb.it*](http://www.italgiureweb.it). [↑](#footnote-ref-21)
22. Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, in *Riv. dir. trib.,* 2003, II, 131 ss., con nota di Lupi R., *Sulla legittimità della costituzione in giudizio a mezzo posta, con spedizione degli atti entro i termini per la costituzione*. [↑](#footnote-ref-22)
23. Cass. civ., Sez. un., 17 maggio 2017, n. 12332, in [*www.italgiureweb.it*](http://www.italgiureweb.it). [↑](#footnote-ref-23)
24. Cass. civ., Sez. trib., 21 luglio 2020, n. 15545, in [*www.italgiureweb.it*](http://www.italgiureweb.it). [↑](#footnote-ref-24)
25. Secondo cui: “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. [↑](#footnote-ref-25)
26. Cass. civ., Sez. un., 25 marzo 2021, n. [8500](http://8500), sulla questione della conservazione delle scritture per eventuali accertamenti relativi alla rettifica dei costi pluriennali derivati da acquisti riferiti a periodi di imposta per cui il potere di rettifica dell’amministrazione sarebbe decaduto, in *www.italgiureweb.it*. [↑](#footnote-ref-26)
27. Cass. civ., Sez. trib., 3 febbraio 2021, 2420, in *www.italgiureweb.it*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Cass. civ., Sez. trib., 10 ottobre 2019, 25450, in *www.italgiureweb.it*. [↑](#footnote-ref-28)
29. Cass. civ., Sez. trib., 17 ottobre 2019, n. [26378](http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b411948C3%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26378%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=93335&sele=&selid=&pos=&lang=it) e 5 ottobre 2018, n. 24478, in *www.italgiureweb.it*. [↑](#footnote-ref-29)